

ALLAGATO "C" ALL'ATTO DI RACCOLTA N.178

STATUTO

"SANNIOIRPINIA LAB APS"

ART. 1

(DENOMINAZIONE E SEDE)

E' costituito, nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "**SANNIOIRPINIA LAB APS**" d'ora in poi Associazione.

L'Associazione ha sede legale in Via Casali Interni,83 nel Comune di San Martino Valle Caudina (AV).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione designando un coordinatore che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

L' Associazione opera prevalentemente sul territorio dell'Irpinia e del Sannio, nonché di quello regionale, limitrofo, ed extra-regionale aderendo anche a Coordinamenti nazionali, europei e internazionali.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2

(STATUTO)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(EFFICACIA DELLO STATUTO)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'"attività dell'"Associazione stessa.

ART. 4

(INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'"articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(FINALITÀ E ATTIVITÀ)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato

dei propri associati, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017, sono:

Lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si citano, tra i destinatari di questi interventi, i soggetti affetti da DISABILITA' SENSORIALI, DISABILITA' MOTORIE, DISABILITA' INTELLETTIVE, DISABILITA' PSICHICHE.

Nell'ambito delle proprie finalità istituzionali l'associazione intende promuovere ed attuare percorsi socio-educativi, di autonomia, inclusione sociale, lavorativa e professionale delle persone con disabilità sensoriale visiva e uditiva, rivolgendosi in maniera specifica e non esaustiva alle seguenti categorie: ciechi assoluti, ipovedenti, sordi, sordomuti, sordo-ciechi, sordo-muto ciechi, e tutti coloro che rientrano nel novero delle disabilità sensoriali.

Inoltre, rientrano tra le proprie finalità istituzionali, progetti di sviluppo delle autonomie ed interventi socio-educativi e di inclusione socio-lavorativa di persone affette dalle seguenti patologie e disturbi: tetraplegia o tetraparesi, diplegia, emiplegia, sindrome atassica, sindromi discinetiche, spina bifida, sclerosi multipla, SLA, encefalopatie, epilessie, Malattia di Hartnup, Iperfenila, laninemia, Autismi e Sindrome di Asperger, Sindrome di Kanner; Psicosi disintegrative; Sindrome di Heller; Psicosi borderline; Schizofrenia; Disturbo da tics motori e verbali ad es. Sindrome di Gilles de la Tourette; sindrome di Tourette; malattia di Alzheimer; Alessia, Dislessia, Discalculia, Afasia; Dislalia; Disprassia; Ritardi mentali lievi, medi, gravi e profondi; Atrofie muscolare spinali;

Anencefalia e anomalie simili; Leucodistrofia; Degenerazioni cerebrali in lipidosi generalizzata; Malattie spinocerebellari; Atrofia muscolare spinale anche non specificata; Paralisi; Diplegia congenita; malformazioni congenite (Anencefalia e anomalie simili; Acrania, Amielencefalo, Emianencefalia, Emicefalia; Craniorachischisi; Iniencefalia; Spina bifida, Spina Bifida Con Idrocefalo); Altre anomalie congenite del sistema nervoso; Anomalie cromosomiche; Sindrome di Down ; Sindrome di Patau; Trisomia; Sindrome di Edward); Sindrome dell'X Fragile; Sindrome di Angelman, Sindrome Prader - Willi; Sindrome di Rett; Disturbi psicotici, Disturbi dell'umore, Disturbi di personalità, Disturbi dell'alimentazione, disturbi d'ansia; Disturbi Ossessivi Compulsivi DOC; Disturbo Borderline; Disturbo Bipolare, Schizofrenie; Disturbo oppositivo provocatorio; Picacismo; Schizofrenia; Disturbo dissociativo - identità; Disturbo da deficit di attenzione/iperattività e disturbi dell'apprendimento DSA e BES; ADHD.

Lettera d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

Lettera f) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

Lettera i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Lettera l) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

Lettera p) Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

Lettera w) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo del 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Può svolgere, inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattualmente necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art.7 D.lgs 117/2017.

L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs 117/2017.

La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea Soci. Nel caso l'associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art.13 comma 6 D.Lgs 117/2017.

Per svolgere le attività sopraelencate si prefigge di mette-

re in atto le seguenti azioni:

- Promozione e realizzazione di iniziative educative, ludiche, culturali;
- Attivazione di corsi di preparazione per la comunicazione istituzionale e marketing per enti pubblici, scolastici, per privati e associazioni;
- Organizzazione di iniziative, scambi culturali per la creazione di opportunità di crescita sociale, culturale ed esperienziale a favore dei giovani;
- Realizzazione di iniziative digitali e multimediali, mostre, seminari, manifestazioni finalizzate alla valorizzazione della storia, degli usi della tradizione locale;
- Istituzioni e gestione di centri estivi e invernali con finalità sportive, ricreative, culturali e del tempo libero per favorire l'aggregazione giovanile.
- Collaborazione didattica con istituti scolastici di ogni ordine e grado.

Per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statutari, l'Associazione può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi.

Potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale di solidarietà sociale. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed associazioni e può aderire ad Organizzazioni Nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'associazione può pertanto assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi comprese la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni e altre istituzioni pubbliche o private, che siano giudicate necessarie od utili per il conseguimento delle proprie finalità.

L'associazione può farsi promotrice di attività atte a favorire il perseguimento delle finalità associative e può attuare qualsiasi attività svolta in maniera complementare, ausiliaria e sussidiaria sempre finalizzata al raggiungimento degli obiettivi e scopi istituzionali, in attuazione del D.lgs 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

Le attività di cui al precedente comma o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dall'organo di amministrazione.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivan-

te da lavoro dipendente o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione di cui fa parte, è incompatibile con la qualità di socio.

ART. 6

(AMMISSIONE)

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati con contemporaneo versamento della quota associativa e rilascio della tessera sociale.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minori, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Possono essere ammessi con la qualifica di soci benemeriti sia persone fisiche che enti del terzo settore, i quali possono avere solo voto consultivo e non vincolante, né essere tenuti al pagamento della quota associativa.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Ci sono tre categorie di soci:

- **ordinari:** sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;
- **sostenitori:** sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
- **benemeriti:** sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 7

(DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI)

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consul-

tare i verbali;

- votare in Assemblea, rappresentante dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale purché iscritti da almeno due mesi nel libro degli associati. e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;

- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8

(QUALITÀ DI VOLONTARIO)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 9

(PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO)

Gli aderenti cessano di appartenere all'Associazione:

- a. per recesso volontario comunicato in forma scritta all'organo di amministrazione;
- b. per mancato versamento della quota associativa dell'anno in corso;
- c. per indegnità deliberata dall'organo di amministrazione;
- d. per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Contro il provvedimento dell'organo di amministrazione arreca l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 10

(GLI ORGANI SOCIALI)

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci
- Consiglio Direttivo o Organo di Amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo (eventuale)
- Organo di revisione (eventuale)

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11

(L'ASSEMBLEA)

- L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti gli Associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 2/3 dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione e trasmessa a mezzo mail. L'avviso di convocazione deve, inoltre, essere affisso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Gli associati possono intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica e/o per corrispondenza, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento (art. 24, comma 4, CTS - come modificato dalla Legge 104/2024).

L'assemblea pertanto può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

- Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto né di parola né di voto attivo e passivo.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto

segreto.

ART. 12

(COMPITI DELL'ASSEMBLEA)

- All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

-approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;

-eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;

- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;

-nominare e revocare, quando previsto, l'Organo di Controllo e/o la società di Revisione e/o il soggetto incaricato delle Revisione Legale dei Conti;

- approvare il bilancio consuntivo, preventivo e (quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno) il bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge (artt. 13 e 14 CTS);

- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

in sede straordinaria:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;

-deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

-deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Maggioranze

- L'Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

- L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

- Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle As-

semblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 2 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

ART. 13

(IL CONSIGLIO DIRETTIVO)

- Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 3 anni. Esso è composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea degli Associati; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.

All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

- Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

-le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;

-le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;

-le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;

-la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;

-la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;

- la predisposizione annuale del bilancio di esercizio e qualora previsto per legge, del bilancio sociale, da presentare all'Assemblea per la discussione e l'approvazione;

-la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;

-la fissazione delle quote associative;

-la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;

-la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;

-la delibera sull'ammissione di nuovi Associati;

-ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

- Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 14

(IL PRESIDENTE)

- Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 3 anni.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

- Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

- Il Consiglio Direttivo decade per le dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

ART. 15

(IL SEGRETARIO E TESORIERE)

- Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

- Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili,

provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

- Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

ART. 16

(L'ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE)

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

Nelle Associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo Settore, la nomina dell'Organo di Controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi, due dei limiti previsti dall'art. 30, comma 2, CTS (come modificato dalla Legge 104/2024).

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito Registro.

Nelle Associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo Settore, la nomina di un Revisore Legale dei Conti o di una società di Revisione Legale iscritti nell'apposito Registro, è obbligatoria, quando siano superati per due esercizi consecutivi, due dei limiti previsti dall'art. 31, comma 1, CTS (come modificato dalla Legge 104/2024).

Qualora i membri dell'organo di Controllo siano iscritti nel Registro dei Revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di Revisori Legali dei Conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

ART. 17

(RISORSE ECONOMICHE)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi (art.7 Dlgs 117/2017);
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Dlgs 117/2017;
- attività diverse di cui all'art.6 Dlgs purché consentite, secondarie e strumentali.

ART. 18

(I BENI)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 19

(DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 20

(BILANCIO)

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs.

117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione, in collaborazione con il Tesoriere se nominato e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 21

(BILANCIO SOCIALE)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 22

(CONVENZIONI)

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 23

(PERSONALE RETRIBUITO)

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito di lavoro dipendente ed autonomo nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017 così modificato dalla Legge 104/2024.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 24

(LIBRI)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo (se previsto), tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata e autorizzata dall'organo competente.

ART. 25

(RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE DEGLI ADERENTI)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26

(RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE)

L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 27

(ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE)

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stesso.

ART. 28

(DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29

CONTROVERSIE

- La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il Presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

ART. 30

(DISPOSIZIONI FINALI)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

In originale firmato:

Daniela Miele - Alberta Antinolfi notaio. Vi è impronta sigillo.